

COMUNE DI LUISAGO

**Componente geologica, idrogeologica e sismica
del Piano di Governo del Territorio**

(ai sensi della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i.)

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ottobre 2012

In considerazione di quanto esposto nella relazione geologica ed in accordo con i criteri fissati dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, modificata dalla D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008), **la zonizzazione del territorio comunale di Luisago è stata definita sulla base di quattro classi di fattibilità a cui si applicano le seguenti normative d'uso.**

Classe 1

Comprende i settori sub pianeggianti (acclività media < 10°), non interessati da fenomeni di dissesto e da problematiche di ordine idrogeologico, occupati da terreni con discrete caratteristiche geotecniche a partire da 2-3 m dal piano campagna.

In queste zone, fatto salvo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 relativamente alle indagini di dettaglio a supporto della pianificazione attuativa e della progettazione esecutiva, non sono previste particolari limitazioni e prescrizioni di carattere geologico.

Classe 2

Ricomprende i **versanti con pendenze medie inferiori ai 10° e le aree potenzialmente inondabili con tempi di ritorno non inferiori ai 500 anni.**

Per la loro urbanizzazione, saranno opportuni approfondimenti di carattere geologico-tecnico, che forniscano un adeguato supporto conoscitivo per la valutazione delle soluzioni fondazionali più idonee (carichi ammissibili sul terreno e cedimenti), della stabilità dei fronti di scavo e della eventuale necessità di opere di impermeabilizzazione e drenaggio.

Tali approfondimenti dovranno essere compendati in un'apposita relazione geologico-tecnica da allegare ai progetti edilizi.

Classe 3

In questa classe sono ricomprese:

- **le porzioni di versante con pendenze medie comprese tra 10° e 20°**
- **le aree potenzialmente inondabili con tempi di ritorno non inferiori ai 100 anni**
- **le aree estrattive dismesse presenti sul territorio (già fatte oggetto di recupero od in attesa del medesimo)**

Nuovi interventi di urbanizzazione o variazioni volumetriche nell'ambito dei settori già edificati dovranno essere subordinati ad approfondite indagini geologico-tecniche ed idrogeologiche, supportate da indagini geognostiche e di laboratorio, in grado di attestarne la compatibilità con la tipologia di rischio e definire le tipologie costruttive più opportune.

Classe 4

In questa classe sono essenzialmente ricomprese **le aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua e/o potenzialmente inondabili con tempi di ritorno pari o inferiori ai dieci anni.**

I fattori di rischio sono rappresentati dall'evoluzione morfologica degli alvei e dai fenomeni di erosione, sovralluvionamento ed esondazione ad essa connessi.

In queste aree, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti, sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L. R. 12/05, senza aumento di superficie o

volume e senza aumento del carico insediativi. Sono consentite altresì le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente ed attentamente valutate in funzione della tipologia del dissesto e del grado di rischio che determinano.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere in ogni caso supportati da un'indagine geologico-tecnica di dettaglio, compendiata in un'apposita relazione (da allegare al progetto), che attesti la compatibilità delle opere previste con la situazione di rischio presente.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione ed alla progettazione degli stessi.

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/05, art. 38).

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

Per quanto concerne la **normativa antisismica**, tenuto conto che il Comune di Luisago ricade in **Zona sismica 4**, e che pressoché tutte le aree inserite nella classi di fattibilità 1, 2 e 3 risultano suscettibili di amplificazioni sismiche litologiche (Z4), si specifica che per **edifici strategici e rilevanti**, così come individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003, sussiste l'obbligo di procedere, in fase pianificatoria, agli approfondimenti di **secondo livello**.

Relativamente alle **limitazioni d'uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore (rif. Carta dei Vincoli)**, si richiamano i riferimenti relativi ai **vincoli di polizia idraulica**, ai sensi della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i., così come definiti nello studio finalizzato all'individuazione del reticolo idrico minore, approvato dal Consiglio Comunale di Luisago previa acquisizione del parere positivo da parte dello STER di Como.